

REGOLAMENTO GENERALE

NORME GENERALI

Art. 1 Contenuto del Regolamento generale di Ateneo

Il presente regolamento generale di Ateneo (di seguito denominato "Regolamento"), approvato nelle forme previste dall'art.5 dello Statuto della Università Carlo Cattaneo – LIUC (di seguito denominati "Statuto" e "Università"), costituisce fonte normativa dell'"Università", secondo quanto disposto dallo "Statuto".

Il "Regolamento" detta, nel rispetto delle norme di legge, le norme di attuazione dello "Statuto".

Il "Regolamento" stabilisce altresì le modalità di funzionamento degli organi delle strutture dell'"Università", salvo nei casi in cui la legge o lo "Statuto" rinviino espressamente ad altra fonte.

Il "Regolamento" non si applica al funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di cui agli artt. 11 e 16 dello "Statuto".

Art. 2 Regolamenti previsti dallo Statuto

Le modalità di attuazione dello "Statuto" previste nel presente regolamento si applicano in tutti i casi in cui dallo stesso non sia stabilita una disciplina specifica.

Gli organi dell'"Università", nell'esercizio dei poteri normativi ad essi eventualmente attribuiti, devono rispettare la disciplina posta dal presente regolamento, salvo che il medesimo autorizzi una deroga.

Art. 3 Procedura di formazione dei regolamenti

I regolamenti dell'Università sono approvati dal Consiglio di Amministrazione per iniziativa propria o su proposta della struttura o dell'organo di cui dispongono la disciplina ove ciò sia previsto dalla legge o dallo "Statuto".

Art. 4 Emanazione ed entrata in vigore

I regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione sono sottoposti al controllo di cui alla L.168/89 quando ciò sia previsto da norme di legge.

Essi sono emanati con decreto del Presidente, salvo che concernano la didattica, la ricerca, gli studenti o i docenti, nel qual caso, sono emanati con decreto rettorale. Entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione, salvo diversa previsione contenuta nel decreto di emanazione.

Ai regolamenti è data adeguata forma di pubblicità all'interno dell'"Università" mediante l'affissione per trenta giorni, a decorrere dalla data di emanazione, all'Albo ufficiale e, nel caso in cui sia ciò sia previsto da disposizioni di legge, anche sul sito web dell'Università.

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 5 Modalità di convocazione

La convocazione degli organi collegiali è effettuata dal loro Presidente mediante telegramma, e-mail o PEC spedita almeno 8 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima della riunione. Le norme che disciplinano i singoli organi possono prevedere la figura di un Vicepresidente o un vicario chiamato a svolgere le funzioni del Presidente quando questi sia impossibilitato.

La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da 1/5 dei componenti con diritto di voto, o da altra superiore frazione di membri stabilita nel regolamento di organizzazione di ciascun organo.

Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente dell'organo deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

La convocazione è trasmessa a ciascun membro del collegio, presso l'indirizzo dallo stesso comunicato. Nel caso in cui i componenti non provvedano a comunicare le variazioni di indirizzo la convocazione verrà trasmessa all'ultimo indirizzo noto.

Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza.

Se previsto nella convocazione, la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Prima della convocazione della seduta ogni componente dell'organo può richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

Qualora durante la seduta non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta, stabilendo, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti nel rispetto delle modalità previste per la convocazione in caso di urgenza.

Art. 6 Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali (quorum costitutivo) si applicano le norme previste dallo Statuto per le singole strutture.

Dopo due riunioni non valide il Presidente dell'Università o il Rettore, nell'ambito delle rispettive competenze, possono compiere gli atti urgenti di competenza dell'organo.

Nei casi previsti dai precedenti primo e secondo comma, il Presidente ed il Rettore adottano tutti i provvedimenti che reputano necessari per ottenere la tempestiva ripresa dell'attività dell'organo.

Art. 7 Obbligo di astensione

Nessuno può prendere parte alla seduta o alla parte di seduta in cui si trattano argomenti che riguardino direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il 4° grado.

Altre limitazioni potranno essere previste dalle norme che disciplinano il funzionamento dei singoli organi.

Art. 8 Deliberazioni

La volontà del collegio si estrinseca in atti definiti deliberazioni.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto (quorum deliberativo), salvo che la vigente normativa, lo "Statuto", il presente regolamento o il regolamento relativo alla singola struttura stabiliscano una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Gli astenuti sono comunque presi in considerazione al fine della determinazione del quorum deliberativo.

Art. 9 Verbale delle adunanze

Il segretario dell'organo collegiale, ove non sia definito dai regolamenti dei singoli organi, è nominato dal Presidente ed ha il compito di redigere il verbale della seduta, indicando le deliberazioni adottate, i contenuti ed i termini essenziali della discussione.

Gli interventi dei singoli componenti sono riportati a verbale nei casi in cui concretizzino una proposta da esaminare o una dichiarazione di dissenso, di voto contrario o di astensione dalla votazione e ne sia fatta esplicita richiesta dall'interessato.

Vengono altresì trascritti, su richiesta degli interessati e previa lettura, gli interventi prodotti in forma scritta durante la seduta.

Le deliberazioni sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni e sono immediatamente esecutive, salvi i casi in cui l'organo collegiale ritenga di differirne l'esecuzione al momento dell'approvazione del verbale oppure ove sia statutariamente prevista l'approvazione o il parere di altro organo dell'Università.

I verbali di una seduta sono approvati nella seduta successiva.

Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque entro la terza seduta. In caso di necessità stralci dei verbali possono essere approvati seduta stante.

Art. 10 Rinnovo delle componenti degli organi

Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato dei componenti degli organi, i soggetti aventi diritto procedono alle nuove nomine. Nel caso di membri eletti, le procedure per il rinnovo hanno inizio almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei titolari in carica, salvo diversa previsione nella disciplina specifica del singolo organo.

Nel caso il rinnovo non avvenga prima della scadenza l'organo prosegue la sua attività in regime di proroga per un periodo massimo di quarantacinque giorni. Il Presidente dell'Università o il Rettore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono autorizzati ad adottare tutti i provvedimenti che risultano necessari per ottenere la nomina dei nuovi componenti.

Quando un membro di un organo collegiale venga per qualsiasi causa a cessare dalle sue funzioni prima del termine del mandato, gli organi competenti procedono alla sua sostituzione. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di necessità si provvede ad attivare nuove elezioni.

I soggetti così subentrati svolgono le funzioni per il periodo che ancora residua del mandato dei loro predecessori.

Art. 11 Assenza o impedimento del Presidente di un organo collegiale

Nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente degli organi didattici e di ricerca, sempre che non sia previsto un Vicepresidente o un vicario, le funzioni attinenti la convocazione dell'organo e la presidenza delle

sedute sono esercitate dal componente professore di ruolo di prima fascia con maggiore anzianità di servizio in tale ruolo. Per quanto riguarda gli organi diversi da quelli didattici e di ricerca la materia è disciplinata dal relativo regolamento di funzionamento.

La stessa disposizione si applica ai fini della definizione del quorum costitutivo, allorché sia prevista la presenza del Presidente per la validità delle sedute.

Art. 12 Deleghe

La delega di poteri afferenti ad un organo è formalizzata in una specifica delibera, adottata nelle forme ordinarie.

In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento può comunque compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate.

Art. 13 Pareri

Quando per la adozione di un provvedimento è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio di un organo diverso, l'organo consultivo ha un termine di trenta giorni per l'espressione del parere. Tale termine è di novanta giorni quando il parere deve essere espresso dal Consiglio di Amministrazione. I termini iniziano a decorrere dal momento in cui chi preside l'organo consultato riceve la richiesta di parere.

Nel caso in cui gli organi consultati non rispondano entro i termini prefissati, l'organo deliberante può comunque procedere all'adozione dell'atto facendo specifica menzione dell'intervenuto silenzio.

La medesima procedura si applica nei casi in cui l'organo deliberante decida comunque – prima dell'adozione o dell'efficacia dell'atto – di acquisire un parere.

Quando è necessario acquisire un parere obbligatorio ma non vincolante, l'organo deliberante, se intende adottare un provvedimento in contrasto con il parere ricevuto, deve espressamente motivare la sua decisione sul punto.

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 14 Il Dipartimento

La convocazione del Consiglio del Dipartimento è effettuata dal Rettore mediante telegramma o e-mail spedita almeno 8 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima della riunione.

La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da 1/5 dei componenti con diritto di voto.

Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente dell'organo deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

La convocazione è trasmessa a ciascun membro del collegio, presso l'indirizzo dallo stesso comunicato. Nel caso in cui i componenti non provvedano a comunicare le variazioni di indirizzo la convocazione verrà trasmessa all'ultimo indirizzo noto.

Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza.

Se previsto nella convocazione, la riunione può anche svolgersi in audio o video conferenza, ovvero singoli consiglieri possono collegarsi a distanza. Il Presidente ha l'onere di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità del collegamento.

Prima della convocazione della seduta ogni componente dell'organo può richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

Qualora durante la seduta non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta, stabilendo, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti nel rispetto delle modalità previste per la convocazione in caso di urgenza.

Per le deliberazioni riguardanti le procedure di reclutamento e gli atti di carriera dei professori di prima fascia, la composizione del Consiglio di Dipartimento è limitata ai soli professori di prima fascia. Per le deliberazioni riguardanti le procedure di reclutamento e gli atti di carriera dei professori di seconda fascia, la composizione del Consiglio di Dipartimento è limitata ai soli professori di prima e di seconda fascia.

Alle diverse composizioni del Consiglio di Dipartimento si applicano conseguenti criteri per la determinazione del quorum costitutivo e deliberativo, nonché per la predisposizione dell'ordine del giorno e delle convocazioni.

Art. 15 Il Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico è costituito dal Rettore, che lo presiede, dal Prorettore, se esistente, dai Direttori e Vicedirettori delle Scuole, dal Direttore della LIUC Business School, dal delegato per la ricerca, se diverso dai precedenti, da un docente nominato dal Consiglio di Dipartimento per la durata di un triennio, e da un rappresentante degli studenti. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipa anche il Direttore Generale con voto consultivo.

Le competenze sono definite dallo "Statuto" e dai regolamenti dell'Università e, per le materie dagli stessi non disciplinate, dalle norme di legge applicabili.

Per il funzionamento valgono le regole generali di cui agli articoli precedenti.

Art. 16 Strutture didattiche e di ricerca

Appartengono alle strutture didattiche e di ricerca: il Consiglio di Dipartimento, le Scuole, i Collegi didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale se istituiti, i Collegi dei docenti dei Corsi di dottorato di ricerca, le strutture organizzative della LIUC Business School, e le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione].

Art. 17 Le Scuole

L'istituzione e l'attivazione delle Scuole è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Accademico può formulare proposte sull'istituzione e l'attivazione delle Scuole.

La disattivazione delle Scuole è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico e il Consiglio della Scuola interessata.

Art. 18 Finalità e competenze delle Scuole

Ai sensi dell'art. 22 dello "Statuto", alle Scuole compete l'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dall'ordinamento universitario.

Art. 19 Organi delle Scuole

Sono organi delle Scuole: il Consiglio di Scuola, il Direttore, il Vicedirettore, se previsto, e i Collegi didattici dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrale se istituiti.

Art. 20 Composizione dei Consigli di Scuola

Il Consiglio di Scuola è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori dell'Università che siano titolari di insegnamenti nei corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola nonché da tutti gli altri docenti titolari di insegnamento dei corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola, nonché da tre studenti in regolare corso di studi eletti da tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti ai corsi di Laurea e Laurea magistrale attivati dalla Scuola.

Per le deliberazioni riguardanti gli atti di carriera dei professori di prima fascia, la composizione del Consiglio di Scuola è limitata ai soli professori di prima fascia. Per le deliberazioni riguardanti gli atti di carriera dei professori di seconda fascia, la composizione del Consiglio di Scuola è limitata ai soli professori di prima e di seconda fascia.

Alle diverse composizioni del Consiglio di Scuola si applicano conseguenti criteri per la determinazione del quorum costitutivo e deliberativo, nonché per la predisposizione dell'ordine del giorno e delle convocazioni.

Art. 21 Partecipanti esterni ai Consigli di Scuola

Il Direttore può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di Scuola anche professori di ruolo di altre Scuole dell'Università, nonché, quando diversi dai professori della Scuola, docenti dei Corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, dei Corsi di dottorato di ricerca, dei master universitari e dei Corsi di perfezionamento dell'Università. I professori così convocati partecipano alla discussione e possono formulare proposte, ma non sono invece presi in considerazione per la determinazione del quorum costitutivo e di quello deliberativo.

Art. 22 Potestà regolamentare dei Consigli di Scuola

Ai sensi dell'art. 22 dello "Statuto", ciascun Consiglio di Scuola adotta un regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dell'organo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Ciascun Consiglio di Scuola propone inoltre al Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio accademico, i regolamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale che afferiscono alla Scuola. Essi contengono le norme didattiche applicabili ai singoli corsi e devono essere approvati con sufficiente anticipo affinché possano essere resi noti agli studenti che richiedono l'immatricolazione ai corsi.

Art. 23 Il Direttore della Scuola

Il Direttore della Scuola, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, presiede il Consiglio di Scuola e verifica l'andamento dell'attività didattica della Scuola. Egli opera nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento della Scuola e, per quanto da essi non previsto, dalle normative universitarie in materia.

Art. 24 Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

L'istituzione e l'attivazione di nuovi Corsi di laurea e di laurea magistrale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello "Statuto", su proposta del Consiglio Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione quando richiesto.

La disattivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico e sentito il Consiglio della Scuola interessata.

Art. 25 I Collegi didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Nelle Scuole che comprendono più Corsi di laurea e/o di laurea magistrale possono essere istituiti i Collegi didattici di Corso di laurea, la cui composizione e funzionamento è regolato dal Regolamento di funzionamento della Scuola.

Art. 26 Collegio di disciplina

Il Collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni, è costituito ed esercita le sue funzioni secondo le disposizioni dell'art. 23 dello Statuto, integrate con quanto stabilito nell'apposito Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo.

Art. 27 I Corsi di dottorato di ricerca

Ai sensi dell'art. 25 dello "Statuto" e di quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri Enti e Organismi o consorzi con altre Università, Corsi di dottorato di ricerca.

L'istituzione e l'organizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca sono disciplinate nel Regolamento didattico di Ateneo e nel relativo regolamento adottato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240 e dei relativi regolamenti attuativi. La composizione del Collegio dei docenti è determinata nel regolamento del Corso, che ne determina altresì la normativa di funzionamento.

Art. 28 LIUC Business School

La LIUC Business School opera in conformità alle finalità e secondo le regole stabilite nell'art. 24 dello Statuto e nell'apposito Regolamento.

Art. 29 Costituzione di Centri di ricerca, di Centri di competenza e di Osservatori

La costituzione di Centri di ricerca, di Centri di competenza e di Osservatori è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.

La costituzione può avvenire anche in collaborazione con altre Istituzioni, universitarie e non, e con Enti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni.

Nel provvedimento di costituzione sono stabiliti la composizione, la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento.

Le norme organizzative dei singoli Centri od Osservatori sono contemplate nel Regolamento relativo alla LIUC Business School, o in appositi Regolamenti.

Art. 29-bis Il Garante degli studenti

La figura del Garante degli studenti è istituita ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, che ne stabilisce le funzioni, i requisiti e il modo di designazione.

Il Garante non percepisce indennità di funzione, ma ha diritto al rimborso delle spese vive sostenute ai fini di assolvere ai suoi compiti e possibilmente viene supportato da un servizio di segretario rapportato alle esigenze.

Le procedure da seguire sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dal Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico.

ORGANISMI DI CONTROLLO E VERIFICA

Art. 30 Il Nucleo di valutazione d'Ateneo

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, che ne regola anche la composizione ed il funzionamento, fatte salve le normative universitarie in materia.

Art. 31 Composizione

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è composto da almeno 5 membri in maggioranza esperti esterni. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo. I componenti dell'organo durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati.

Art. 32 Organizzazione

Il Presidente sovrintende allo svolgimento dei lavori, stabilisce l'organizzazione degli stessi e procede alle convocazioni dell'organo.

Art. 33 Funzioni

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di promozione, di attuazione e di verifica delle attività di valutazione della didattica, della ricerca e della terza missione, ed ha come referente interno il Consiglio di Amministrazione.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo programma le diverse attività di valutazione della didattica, della ricerca e della terza missione da svolgere all'interno dell'Università.

In particolare il Nucleo di Valutazione di Ateneo:

- a. svolge le funzioni di garante del processo di valutazione;
- b. identifica le metodologie da utilizzare nel rispetto dell'uniformità dei criteri di valutazione;
- c. svolge tutte le funzioni attribuite dalla legge;
- d. formula al Consiglio di Amministrazione proposte circa le forme più opportune di valutazione della didattica, della ricerca e dei servizi ad integrazione di quanto previsto al punto c.;
- e. fornisce al Consiglio di Amministrazione ogni parere che gli venga richiesto.

Gli organi universitari possono richiedere al Nucleo di valutazione particolari rilevazioni o studi finalizzati al miglioramento dell'attività universitaria nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale allo stesso assegnate.

Per le attività di sua competenza il Nucleo di Valutazione si avvale possibilmente di un ufficio dedicato messo a disposizione dall'Università. Esso opera sulla base delle direttive fornite dal Nucleo e tali da garantirne l'indipendenza.

Art. 34 Relazione annuale

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, al termine di ciascun anno accademico, presenta al Consiglio di Amministrazione che ne cura la diffusione nelle forme più opportune, una relazione sull'attività svolta.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 Applicazione

Le norme del presente regolamento, anche con riferimento alla costituzione, al funzionamento e alle competenze degli organi, trovano immediata applicazione al momento della loro entrata in vigore, salvo che nel decreto di emanazione non si stabilisca un termine diverso anche con riferimento a specifiche norme.

Le norme dei regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca e di servizio, nonché quelli dei Corsi di studio, attualmente vigenti, non incompatibili con il presente regolamento, rimangono in vigore.

Art. 36 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni, tutte riferite ai docenti dei ruoli dell'Università:

-) per "professori" si intendono i professori di prima e di seconda fascia;
-) per "ricercatori" si intendono i ricercatori confermati, i ricercatori non confermati ed i ricercatori a tempo determinato, salvo diversa espressa indicazione;
-) per "professori di prima fascia" si intendono i professori ordinari e straordinari.